

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
art. 12 art. 32 c.3 ODV Art. 35 c.5 APS Art. 37 c.2 Enti filantropici	Obbligatoria per gli enti diversi da, ODV, APS, Enti filantropici, Imprese sociali, Cooperative sociali, Società di mutuo soccorso, per i quali esistono specifiche disposizioni.	<p>«<i>La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS</i>»</p> <p>Anche le ODV, le APS e gli altri enti soggetti ad una disciplina particolare, iscritti nei registri "equivalenti" di settore che intendano integrare in via facoltativa la loro denominazione sociale ai sensi dell'articolo 12 utilizzando in aggiunta agli acronimi suddetti l'acronimo ETS, dovranno inserire nello statuto una clausola che preveda l'integrazione automatica, alla data di iscrizione nel RUNTS, della denominazione sociale includente l'acronimo ETS.</p>	E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: _____ ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di _____ e con durata illimitata.	<i>E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche , una associazione avente la seguente denominazione :</i> <i>"_____ APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di _____ e con durata illimitata</i>
art. 91 c.3		<p>«Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV,...»</p> <p>UTILIZZO ILLEGITTIMO DELL'ACRONIMO: Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 10.000 euro.</p> <p>La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.</p>		

Articolo 2

Scopo, finalità e attività

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
Art.4 – Art.8	Obbligatoria	«Sono ETS gli enti ...costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale..»	L'associazione <i>non ha scopo di lucro e</i> persegue finalità <i>civiche, solidaristiche e di utilità sociale</i> , mediante lo svolgimento <i>prevalentemente in favore di terzi</i> di una o più delle seguenti <i>attività di interesse generale</i> di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo <i>prevalente</i> dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:	L'associazione <i>non ha scopo di lucro e</i> persegue finalità <i>civiche, solidaristiche e di utilità sociale</i> , mediante lo svolgimento <i>in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi</i> di una o più delle seguenti <i>attività di interesse generale</i> , avvalendosi in modo <i>prevalente</i> dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
Art. 32 c.1	Obbligatoria	Per le ODV prevede lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi		-
Art. 35 c.1	Obbligatoria	Per le APS prevede lo svolgimento in favore dei propri associati, loro familiari o di terzi		-
Art.5	Obbligatoria	Esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni richiedono che l'individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nel Codice... le attività effettivamente svolte dagli enti, oltre a rientrare tra quelle previste dalla legge, debbono mantenere una stretta coerenza con le previsioni statutarie.		-
Art. 35 c.2	Obbligatoria	Per le APS prevede l'esclusione di «limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale»		-

Articolo 2

Scopo, finalità e attività

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
Art. 6 Art. 33 c.3 ODV	Facoltativa sen non già prevista negli statuti vigenti	<p>«...possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro...»</p> <p>Con L.136/2018 si è integrato l'art.33 comma 3 inserendo «...salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6»</p>	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, <i>attività diverse</i> da quelle di interesse generale, <i>secondarie e strumentali</i> rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, <i>attività diverse</i> da quelle di interesse generale, <i>secondarie e strumentali</i> rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.
Art. 7	Facoltativa	<p>«...possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro...»</p> <p>Facoltà concessa a prescindere dalla presenza di una specifica disposizione statutaria</p>	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di <i>raccolta fondi</i> - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di <i>raccolta fondi</i> - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3

Ammissione e numero degli associati

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
Art.32 c.1 ODV Art.35 c.1 APS	Obbligatoria	«...da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato...»	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Art.32 c.2 ODV Art.32 c.3 APS	Facoltativa	«Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato»	Possono aderire all'associazione le <i>persone fisiche</i> e gli <i>enti</i> del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze	Possono aderire all'associazione le <i>persone fisiche</i> e gli <i>enti</i> del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Art. 23 c.1	Derogatoria (nel caso in cui si intendano introdurre disposizioni differenti da quelle generali presenti nel Codice)	<p>Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente...l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione...</p> <p>La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.</p>	<p>Chi intende essere <i>ammesso</i> come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una <i>domanda</i> che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;</p> <p>L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo <i>criteri non discriminatori</i>, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere <i>comunicata</i> all'interessato e <i>annotata</i>, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.</p>	<p>Chi intende essere <i>ammesso</i> come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una <i>domanda</i> che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;</p> <p>L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo <i>criteri non discriminatori</i>, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere <i>comunicata</i> all'interessato e <i>annotata</i>, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.</p>

Articolo 4

Diritti e obblighi degli associati

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
Art. 35 c.2	Obbligatorio per APS	Non sono associazioni di promozione sociale ...gli enti che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.
Art. 24 c.1	Derogatoria per periodi inferiori ai 3 mesi. Non modificabile in peius secondo il Ministero del Lavoro	<i>... hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.</i>	Gli associati hanno il <i>diritto</i> di: <ul style="list-style-type: none"> - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; - frequentare i locali dell'associazione; - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; 	Gli associati hanno il <i>diritto</i> di: <ul style="list-style-type: none"> - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; - frequentare i locali dell'associazione; - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
Art. 15 c.3	Obbligatorio	<i>Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto</i>	Gli associati hanno l' <i>obbligo</i> di: <ul style="list-style-type: none"> - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea; 	Gli associati hanno l' <i>obbligo</i> di: <ul style="list-style-type: none"> - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Articolo 5

Perdita della qualifica di associato

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
Art. 24 c.3 CC		<p>«L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione»</p>	<p>La qualifica di associato si perde per <i>morte</i>, <i>recesso</i> o <i>esclusione</i>.</p> <p>L'associato che contravviene <i>gravemente</i> agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: può essere <i>escluso</i> dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.</p>	<p>La qualifica di associato si perde per <i>morte</i>, <i>recesso</i> o <i>esclusione</i>.</p> <p>L'associato che contravviene <i>gravemente</i> agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: può essere <i>escluso</i> dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.</p>
Art. 24 c.2 CC		<p>«La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.»</p>	<p>L'associato può sempre <i>recedere</i> dall'associazione.</p> <p>Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma <i>scritta</i> la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.</p> <p>La dichiarazione di recesso ha <i>effetto</i> con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.</p>	<p>L'associato può sempre <i>recedere</i> dall'associazione.</p> <p>Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma <i>scritta</i> la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.</p> <p>La dichiarazione di recesso ha <i>effetto</i> con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.</p>
Art. 24 c.4 CC		<p>«Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.»</p>	<p>I <i>diritti di partecipazione</i> all'associazione non sono trasferibili.</p> <p>Le somme versate a titolo di quota associativa <i>non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili</i>.</p> <p>Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul <i>patrimonio</i> della stessa.</p>	<p>I <i>diritti di partecipazione</i> all'associazione non sono trasferibili.</p> <p>Le somme versate a titolo di quota associativa <i>non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili</i>.</p> <p>Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul <i>patrimonio</i> della stessa.</p>

Articolo 6

Organi

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
Art.24		Assemblea	<i>Sono organi dell'associazione:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>l'Assemblea;</i>• <i>l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);</i>• <i>il Presidente;</i>• <i>l'Organo di controllo;</i> <i>Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.</i>	<i>Sono organi dell'associazione:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>l'Assemblea;</i>• <i>l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);</i>• <i>il Presidente;</i>• <i>l'Organo di controllo</i> <i>Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.</i>
art. 26		Organo di amministrazione		
art. 30		Organo di controllo		
art. 31		Revisione legale dei conti		

Articolo 7

Assemblea ¹

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
<p>Art.24</p> <p>c.1</p> <p>c.2</p> <p>c.3</p>	<p>DEROGATORIE</p> <p>FACOLTATIVE</p> <p>DEROGATORIE</p>	<p>Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti <u>coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati</u>, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.</p> <p>Ciascun associato ha un voto. <u>Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque</u>, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.</p> <p>Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, <u>ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta</u>, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può <u>rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento</u>.</p>	<p><i>Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.</i></p> <p><i>La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.</i></p> <p><i>L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.</i></p>	<p><i>Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. .</i></p> <p><i>La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.</i></p>

Articolo 7

Assemblea ²

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
C.4	FACOLTATIVE	4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere <u>l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione</u> ovvero l'espressione del voto <u>per corrispondenza o in via elettronica</u> , purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota	<i>L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;</i>- <i>approva il bilancio di esercizio;</i>	<i>L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;</i>
C.5	FACOLTATIVE	5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di <u>associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate</u> , comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.	<ul style="list-style-type: none">- <i>delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;</i>- <i>delibera sulla esclusione degli associati;</i>- <i>delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;</i>- <i>approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;</i>- <i>delibera lo scioglimento;</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>approva il bilancio di esercizio;</i>- <i>delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;</i>- <i>delibera sulla esclusione degli associati;</i>- <i>delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;</i>- <i>approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;</i>- <i>delibera lo scioglimento;</i>

Articolo 7

Assemblea ³

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
Art.25 C.1	OBBLIGATORIE	<p>1.L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore – elenco attività-:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;c) approva il bilancio;d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	<ul style="list-style-type: none">- <i>delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;</i>- <i>delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.</i>- <i>L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;</i>- <i>delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.</i> <p><i>L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.</i></p>

Articolo 7

Assemblea 4

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
C.2	DEROGATORIE	2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.	<i>L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.</i>	<i>L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.</i>
Art. 41		- DELLE RETI ASSOCIATIVE...		
C.8	DEROGATORIE	8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.	<i>Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</i>	<i>Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dall'Assemblea.</i>
C.9	DEROGATORIE	9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3.	<i>Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.</i>	
C.10	DEROGATORIE	10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.		
ART.98	DEROGATORIE	1. Dopo l'articolo 42 del codice civile, è inserito il seguente: «Art. 42 -bis (Trasformazione, fusione e scissione). — Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni		

Articolo 8

Organo di amministrazione ¹

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
Art. 26				
c.1	OBBLIGATORIE	Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore <u>deve essere nominato un organo di amministrazione</u> . Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.	<i>L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.</i>	<i>L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.</i>
c.2	OBBLIGATORIE	<u>La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate</u> ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.	<i>Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:</i>	<i>Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:</i>
c.3	FACOLTATIVE	L'atto costitutivo o lo statuto <u>possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza</u> , anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.	<i>- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;</i> <i>- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;</i> <i>- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;</i>	<i>- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;</i> <i>- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;</i> <i>- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;</i>

Articolo 8

Organo di amministrazione 2

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
<p>Art. 26</p> <p>c.4</p> <p>c.5</p>	<p>FACOLTATIVE</p> <p>FACOLTATIVE</p>	<p>L'atto costitutivo o lo statuto <u>possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.</u></p> <p><u>La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3(Enti Religiosi), o a lavoratori o utenti dell'ente.</u> In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea.</p>	<p><i>predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;</i></p> <p><i>deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;</i></p> <p><i>deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;</i></p> <p><i>stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;</i></p> <p><i>curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra ___ e ___, nominati dall'Assemblea per la durata di ___ anni e sono L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra ___ e ___, nominati dall'Assemblea per la durata di ___ anni e sono rieleleggibili per ___ mandati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.</i></p> <p><i>L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.</i></p>	<p><i>predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;</i></p> <p><i>deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;</i></p> <p><i>deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;</i></p> <p><i>stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;</i></p> <p><i>curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra ___ e ___, nominati dall'Assemblea per la durata di ___ anni e sono L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra ___ e ___, nominati dall'Assemblea per la durata di ___ anni e sono rieleleggibili per ___ mandati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.</i></p> <p><i>L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.</i></p>

Articolo 8

Organo di amministrazione ³

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
Art. 26 c.7	OBBLIGATORIE	<p><u>Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.</u> Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.</p>	<p><i>Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.</i></p> <p><i>Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.</i></p> <p><i>rieleggibili per ____ mandati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.</i></p> <p><i>L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.</i></p> <p><i>Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.</i></p> <p><i>Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.</i></p>	<p><i>Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.</i></p> <p><i>Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.</i></p> <p><i>rieleggibili per ____ mandati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.</i></p> <p><i>L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.</i></p> <p><i>Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.</i></p> <p><i>Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.</i></p>

Articolo 9

Presidente

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
<p>C.C artt:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 2380 BIS➤ 2381➤ 2384		<p>Riferimento su codice civile</p>	<p><i>Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.</i></p> <p><i>Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.</i></p> <p><i>Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.</i></p> <p><i>Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.</i></p> <p><i>Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.</i></p> <p><i>Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni Si tratta di una scelta possibile di "forma di governo": l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominano al proprio interno il Presidente.</i></p>	<p><i>Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.</i></p> <p><i>Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.</i></p> <p><i>Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.</i></p> <p><i>Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.</i></p> <p><i>Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.</i></p> <p><i>Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.</i></p>

Articolo 10

Organo di controllo ¹

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
Art.30 c.2	OBBLIGATORIE	<p>2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, <u>la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando</u> siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità</p> <p>3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p>	<p><i>L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.</i></p> <p><i>I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.</i></p>	<p><i>L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.</i></p> <p><i>I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.</i></p>
c.4	OBBLIGATORIE FACOLTATIVE	<p>4. <u>La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.</u></p> <p>5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, c.2, cc. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.</p> <p><u>Nomina dell'organo di controllo anche senza il superamento dei limiti, c2 art.30.</u></p>	<p><i>L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.</i></p>	<p><i>L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.</i></p>

Articolo 10

Organo di controllo 2

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
Art.30 c.6	FACOLTATIVE	<p>L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. <u>Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.</u></p> <p>7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.</p> <p>8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p>	<p><i>Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.</i></p> <p><i>I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</i></p>	<p><i>Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.</i></p> <p><i>I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</i></p>

Articolo 11

Revisione legale dei conti

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
Art.31	OBBLIGATORIE	<p>Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore <u>devono nominare un revisore legale dei conti</u> o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro <u>quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:</u></p> <ul style="list-style-type: none">a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. <p>2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10</p>	<p><i>Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro</i></p>	<p><i>Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.</i></p>

Articolo 12

Patrimonio

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
Art.8 c.1	OBBLIGATORIE	<p><u>Il patrimonio</u> degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate <u>è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria</u> ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p> <p>Patrimoni destinati ad uno specifico affare ...</p>	<p><i>Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</i></p>	<p><i>Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</i></p>
Art.10	FACOLTATIVE	<p>1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese <u>possono costituire uno o più patrimoni destinati</u> ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 -bis e seguenti del codice civile</p>		

Articolo 13

— Divieto di distribuzione degli utili

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
Art.8 c.2	OBBLIGATORIE	<p>“ ..., <u>è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione</u>, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo</p>	<p><i>Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.</i></p>	<p><i>Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.</i></p>

Articolo 14

Risorse economiche

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
L. 124/2017 art. 1,	OBBLIGATORIE	<p>In base agli obblighi informativi introdotti dalla legge concorrenza (legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129) <u>per sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti</u> e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori a 10.000 euro <u>deve essere prodotta informativa</u> entro la fine del mese di febbraio dell'esercizio successivo a quello di riferimento mediante pubblicazione sul sito internet.</p>	<p><i>L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.</i></p> <p><i>Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.</i></p>	<p><i>L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.</i></p>

Articolo 15

Bilancio di esercizio ¹

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
• Art.13				
C1	OBBLIGATORIE	<p>1. <u>Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio</u> formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.</p>	<p><i>L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.</i></p>	<p>L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.</p>
C2	OBBLIGATORIE	<p>2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro <u>può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.</u></p> <p>3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.</p> <p>4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.</p>	<p><i>Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.</i></p> <p>.</p>	<p>Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.</p>

Articolo 16

Bilancio sociale e informativa sociale

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
Art. 14 C1	OBBLIGATORIE	<p>1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o <u>entrate</u> comunque denominate <u>superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale</u> redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.</p> <p>2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati</p>	<p>L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.</p> <p>L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.</p>	<p>L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.</p> <p>L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.</p>

Articolo 18

Volontari ¹

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
Art. 17		<p>1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.</p> <p>2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.</p> <p>3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.</p>	<p><i>I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.</i></p> <p><i>La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.</i></p>	<p><i>I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.</i></p> <p><i>La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.</i></p> <p><i>L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.</i></p>

Articolo 18

Volontari 2

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
<p>...segue...Art. 17</p>		<p>4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.</p> <p>5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.</p> <p>6 e 7 omissis..</p>	<p><i>Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.</i></p> <p><i>Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.</i></p> <p><i>La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.</i></p>	<p>Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.</p> <p>Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117</p> <p>La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.</p>

Articolo 19

Lavoratori

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
Art. 16 c.1		<p>I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.</p> <p>Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.</p>	<p>L'associazione può assumere lavoratori <i>dipendenti</i> o avvalersi di prestazioni di lavoro <i>autonomo</i> o di <i>altra natura</i> esclusivamente nei <i>limiti</i> necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.</p> <p>In ogni caso, il <i>numero</i> dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.</p>	<p>L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.</p> <p>In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.</p>

Articolo 20

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
Art.9	OBBLIGATORIE	<p>1. <u>In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto</u>, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, <u>ad altri enti del Terzo settore</u> secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, <u>in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale</u>. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.</p>	<p><i>In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.</i></p> <p><i>L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.</i></p>	<p><i>In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.</i></p> <p><i>L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.</i></p>

Articolo 21

Rinvio

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
<p>d.lgs. 117/17 e cc</p>		<p>Rinvio al decreto legislativo 3/7/117 - con successive modifiche- e codice civile.</p>	<p><i>Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.</i></p>	<p><i>Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.</i></p>

Articolo 22

Clausola di salvaguardia

RIFERIMENTO NORMATIVO	NATURA ADEGUAMENTO	NORMATIVA E APPROFONDIMENTI	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO ODV	TESTO CONSIGLIATO PER STATUTO APS
Art. 104			<p>In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall'art.104, comma 2, del codice citato e dalla medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore .</p>	<p>In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall'art.104, comma 2, del codice citato e dalla medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore .</p>